

Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 61 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale¹,

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954² per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Convenzione),

del Regolamento d'esecuzione della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954³ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Regolamento d'esecuzione),

del Protocollo dell'Aia del 14 maggio 1954⁴ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Primo Protocollo)

e del Secondo Protocollo del 26 marzo 1999⁵ relativo alla Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Secondo Protocollo),

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. le misure per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza;
- b. i compiti di Confederazione e Cantoni e la loro collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. *beni culturali*: beni, edifici e luoghi secondo l'articolo 1 della Convenzione;

RS ...

1 RS 101

2 RS 0.520.3

3 RS 0.520.31

4 RS 0.520.32

5 RS 0.520.33

6 FF ...

- b. *rifugi per beni culturali*: depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d'importanza nazionale;
- c. *deposito protetto*: locale protetto che la Confederazione mette a disposizione, per una durata limitata, per la custodia provvisoria a titolo fiduciario di beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e che sono gravemente minacciati nel loro Stato proprietario o possessore.

Sezione 2: Compiti e collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali

Art. 3 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione prepara ed esegue le misure di protezione per i beni culturali di sua proprietà o che le sono affidati.

² Può coordinare misure preparatorie d'interesse nazionale.

³ Intrattiene contatti a livello internazionale nel settore della protezione dei beni culturali.

⁴ Può prescrivere misure vincolanti per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione la Svizzera è interessata sia come Stato, sia per l'esecuzione della Convenzione e del Secondo Protocollo.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri.

Art. 4 Compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i seguenti compiti di tutela dei beni culturali:

- a. consiglia e assiste le autorità federali nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali e coordina i lavori;
- b. consiglia le autorità cantonali nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell'esecuzione delle misure di loro competenza;
- c. informa e consiglia terzi nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali;
- d. gestisce un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica;
- e. gestisce il sistema d'informazione geografica della protezione dei beni culturali;
- f. assume compiti di coordinamento nell'ambito delle domande per l'ottenimento dello statuto di protezione speciale o di protezione rafforzata;

- g. istruisce i quadri della protezione civile che sono competenti per la protezione dei beni culturali;
- h. può istruire alla protezione dei beni culturali il personale di istituzioni culturali. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per l'istruzione.

Art. 5 Compiti dei Cantoni

- ¹ I Cantoni designano un ufficio competente per la tutela dei beni culturali.
- ² Designano i beni culturali situati sul proprio territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d'emergenza.
- ³ Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei propri beni culturali.
- ⁴ Pianificano misure d'emergenza per la protezione dei beni contro i rischi d'incendio o di crollo degli edifici.
- ⁵ Mettono a disposizione rifugi per beni culturali.
- ⁶ Istruiscono gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile.

Sezione 3: Misure per la protezione dei beni culturali

Art. 6

- ¹ La protezione dei beni culturali comprende la loro tutela ai sensi dell'articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell'articolo 6 del Secondo Protocollo.
- ² Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale o organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali.

Sezione 4: Categorie di protezione

Art. 7 Protezione speciale

- ¹ Il Consiglio federale può, per un bene culturale d'importanza nazionale, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 8–11 della Convenzione.
- ² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.

Art. 8 Protezione rafforzata

¹ Il Consiglio federale può, per un bene culturale d'importanza nazionale, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 10-14 del Secondo Protocollo.

² Il DDPS, d'intesa con il DFI, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.

Sezione 5: Contrassegno «scudo dei beni culturali»

Art. 9 Contrassegno

¹ Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse d'azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).



² Il Consiglio federale stabilisce le direttive tecniche per la realizzazione dello scudo.

Art. 10 Uso del contrassegno

¹ I beni culturali d'importanza nazionale sono contrassegnati con un singolo scudo.

² I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con lo scudo ripetuto tre volte.

³ I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.

⁴ Del rimanente, l'uso del contrassegno si fonda sull'articolo 17 della Convenzione.

Art. 11 Apposizione del contrassegno

¹ Gli scudi devono essere apposti per ordine del Consiglio federale in caso di chiamata in servizio dell'esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato.

² I Cantoni possono apporre già in tempo di pace lo scudo ai beni culturali d'importanza nazionale situati sul loro territorio.

Sezione 6: Deposito protetto

Art. 12

¹ Quando dei beni culturali sono minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza, la Confederazione può mettere a disposizione un deposito protetto secondo l'articolo 2 lettera c se la custodia a titolo fiduciario dei beni culturali si colloca sotto l'egida dell'UNESCO.

² Il Consiglio federale può concludere al riguardo trattati internazionali. Questi disciplinano in particolare:

- a. le modalità e le condizioni per il trasporto dei beni culturali;
- b. l'assicurazione dei beni culturali;
- c. la responsabilità per i beni culturali;
- d. la protezione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
- e. l'assunzione dei costi per il trasporto, l'assicurazione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
- f. l'accesso ai beni culturali;
- g. le modalità e le condizioni per esposizioni di beni culturali e per studi sui beni culturali;
- h. la durata della custodia;
- i. le modalità e le condizioni per la restituzione dei beni culturali allo Stato di provenienza.

Sezione 7: Finanziamento

Art. 13 Assunzione dei costi

La Confederazione si assume i costi:

- a. per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 3 e 4;
- b. derivanti dalla sua cooperazione quale potenza protettrice, dalla partecipazione alla vigilanza internazionale sui trasporti di beni culturali e dall'adempimento dei compiti di controllo internazionale conformemente alle disposizioni della Convenzione;
- c. la remunerazione e le spese del commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici giusta l'articolo 10 del Regolamento d'esecuzione.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 14 Abuso del contrassegno

Chiunque intenzionalmente ed illecitamente usa il contrassegno o la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi con essi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 15 Abuso del contrassegno per scopi commerciali

¹ Chiunque intenzionalmente ed illecitamente appone lo scudo dei beni culturali o la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi con essi, su insegne e carte commerciali, merci o loro imballaggi oppure vende, o mette in circolazione merce così contrassegnata, è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 5000 franchi.

Art. 16 Perturbamento dell'esecuzione delle misure di protezione

¹ Chiunque impedisce o perturba l'esecuzione delle misure di protezione ordinate dall'UFPP, chiunque illecitamente rimuove o rende irriconoscibili scudi dei beni culturali apposti per contrassegnare beni culturali protetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre mesi o con una pena pecuniaria.

Art. 17 Perseguimento penale in virtù di altre leggi

È fatto salvo il perseguimento penale in virtù di altre leggi.

Art. 18 Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio di atti punibili incombono ai Cantoni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 19 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Del rimanente, l'esecuzione compete ai Comuni.

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 6 ottobre 1966⁷ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto previgente

La legge federale del 4 ottobre 2002⁸ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le misure edili per la protezione dei beni culturali e i rifugi per beni culturali.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU 1968 981; 1985 660; 1991 857; 2006 3459; 2007 5779; 2008 3437; 2011 5891
⁸ RS 520.1